Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 16/04/2026) - n. 13914

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Relatore

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA

nel proc. a carico di Kh.Ay. (CUI (Omissis)) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 09/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio.

udito il difensore

Gli avvocati MORENA e CASTALDO dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO si riportano.

L'avvocato ROSSO ERIBERTO conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

L'avvocato IVAN PUPETTI conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con decreto emesso in data 9 marzo 2026, non ha convalidato il trattenimento presso il C.P.R. di Gradisca di Isonzo, disposto nei confronti del richiedente asilo Kh.Ay. (CUI (Omissis)), ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 142 del 2015, dal Questore di Siena in quanto sospettato di aver commesso gravi crimini di diritto comune (in Grecia) fuori dal Paese ospitante, per essere stato destinatario di Mae cautelare emesso per i reati di favoreggiamento della immigrazione clandestina e omicidio volontario.

2. Avverso detto provvedimento propongono tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite dell'Avvocatura generale, il Ministero dell'Interno e la Questura di Siena, esponendo due motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo si denunciano inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 142 del 2015.

Si censura la pronuncia gravata nella parte in cui ha ritenuto di non convalidare il trattenimento in quanto, nella prospettazione accolta dalla Corte territoriale, non sussistono i requisiti per la convalida o, comunque, il Questore nel provvedimento che ha disposto il trattenimento non ne ha dato atto.

La Corte di appello evidenzia che il provvedimento si limita a richiamare l'esistenza di un Mae cautelare, emesso dalle Autorità greche per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio volontario (commesso quest'ultimo "in uno stato d'animo tranquillo"), Mae che, però, non ha avuto seguito da parte del nostro Paese, in quanto il provvedimento adottato dall'organo collegiale si è espresso nel senso di non procedere alla consegna.

Il ricorrente evidenzia che la Convenzione di Ginevra di cui l'Italia è firmataria si sofferma su quanto disposto nel Par. f) dell'art. 1 del testo normativo quanto ai presupposti per la qualifica di rifugiato.

Si deduce che il riferimento, operato nel provvedimento questorile, alla commissione di delitti, tra cui l'omicidio volontario e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non è generico. Si osserva che, ai fini del disposto trattenimento, non è necessaria la condanna definitiva per i crimini di cui il rifugiato è sospettato. Anzi, la legge si limita a richiedere, ai fini della legittimità del trattenimento adottato, la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato che sfocia nella pericolosità sociale per l'ordine pubblico. Sicché, non è necessario l'accertamento definitivo del reato, ma è sufficiente un indizio grave ai fini della validità del trattenimento dell'instaurarsi dello status di rifugiato.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano vizi di illogicità e incongruenza della motivazione (quindi di cui all'art 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.).

Il Mae emesso nei confronti del cittadino straniero è dato che non può essere sottovalutato per due ordini di ragioni. In primo luogo, la misura cautelare carceraria non è stata eseguita in territorio greco solo per la condizione degradante degli istituti di pena e, quindi, si presume possa essere eseguita in Italia in quanto vi sono i presupposti per la restrizione della libertà personale.

Il Questore, dunque, nella motivazione del disposto trattenimento, non fa alcun riferimento alla pericolosità per l'ordine pubblico in quanto vi è la doverosità di eseguire un provvedimento di natura cautelare adottato dalle Autorità elleniche.

In secondo luogo, il Mae è dato che presuppone già risolti i dubbi sulla fondatezza dell'accusa anche se a livello cautelare, rispetto alla quale, quindi, è altamente probabile che il cittadino straniero abbia commesso quei delitti per i quali il Mae cautelare è stato adottato; sicché il cittadino straniero, per tale ragione, non può essere lasciato libero.

3. Il Sostituto Procuratore generale, R. Piccirillo, ha fatto pervenire memoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Tale conclusione assorbe l'esame del secondo motivo, peraltro, non ammissibile in quanto formulato lamentando, in sostanza, vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. non consentito nella presente sede.

1.1. Va premesso che il cittadino straniero, in data 24 novembre 2025, ha presentato istanza di protezione internazionale sulla quale si è posta, avendola già presentata in Grecia, la questione della competenza tra i due Paesi per l'esame della domanda. In ogni caso, risulta che il 10 dicembre 2025 il cittadino straniero è stato arrestato, a seguito di esecuzione del Mae n. 160 del 2025 dell'Autorità ellenica, contenente a sua volta due Mae.

Rispetto a tale provvedimento, con sentenza della Corte di appello di Firenze, il detenuto è stato scarcerato per la revoca della misura cautelare in seguito al pronunciato diniego della consegna.

A seguito di decisione sulla competenza circa la domanda di protezione internazionale presentata, il questore di Siena ha adottato il trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 142 del 2015, non convalidato dalla Corte territoriale con il provvedimento impugnato con il presente ricorso per cassazione.

Si tratta, dunque, di trattenimento disposto il 6 marzo 2026 nei confronti di soggetto che ha proposto domanda di protezione internazionale e che, in quanto destinatario di Mae dalla Grecia, per delitti di favoreggiamento

dell'immigrazione clandestina e omicidio volontario, è stato ritenuto escluso dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 142 del 2015.

La ravvisata causa di esclusione fonda sull'art. 12 Par. 2 e 3 della Direttiva 2011/5/UE (Direttiva Qualifica DQ) la quale fissa i casi in cui un cittadino di Paese terzo deve essere escluso dalla protezione internazionale per aver commesso un atto che dà luogo all'esclusione, per le ragioni di cui all'art. 1F della Convenzione sui rifugiati e quelle di cui all'art. 17 DQ concernente l'esclusione dalla protezione sussidiaria.

Nel caso al vaglio, ritiene il Collegio che si tratti della prima ipotesi: il Questore di Siena ha ritenuto il cittadino straniero escluso dallo status di rifugiato perché gravemente indiziato (in quanto destinatario di Mae cautelare) di aver commesso un crimine grave in Paese diverso da quello ospitante (Grecia) prima di essere ammesso come richiedente la protezione internazionale e trae questa conclusione dall'intervenuta adozione, a suo carico, di un Mae cautelare dalla Grecia, del mese di dicembre 2025, comprendente al suo interno altri due Mae, per più reati di favoreggiamento della immigrazione clandestina e per il reato di omicidio volontario.

1.2. Tanto premesso, si rileva che la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di convalida del trattenimento disposto dal Questore, nei confronti del cittadino pakistano, da un lato, riscontrando vizio di motivazione del provvedimento circa i fatti che costituiscono causa di esclusione dello status di rifugiato, dall'altro, operando una sostanziale valutazione della gravità indiziaria, in relazione ai due procedimenti posti a base del Mae cautelare emesso dalle Autorità elleniche.

Va rilevato, invero, che il provvedimento del Questore non convalidato ha posto a fondamento del quadro indiziario circa gli addebiti - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di più soggetti e omicidio volontario - l'adozione a suo carico di un Mae, condizione ritenuta giustificativa del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 142 del 2015.

Tale norma prevede, infatti, che il trattenimento possa essere disposto nei confronti di chi "si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251", cioè nella condizione che richiama peraltro quella del soggetto sospettato di avere commesso gravi crimini di diritto comune fuori del paese ospitato prima di essere ammesso come rifugiato (v. art. 10 d.lgs. n. 251 del 2007).

Per lo status di rifugiato l'art. 12 Par. 2 lett. da a) a c) prevede, tra i motivi di esclusione, l'aver commesso reati gravi di diritto comune, fuori dal Paese ospitante, prima che la persona sia ammessa come rifugiato. L'onere della prova è a carico dello Stato accertante e sono richiamati "fondati motivi" per ritenere che il richiedente è individualmente responsabile di un atto che dà luogo alla esclusione, anche se in sede di accertamento, non si pretende la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Orbene, nel caso al vaglio, i fatti sono rappresentati dai reati di favoreggiamento della immigrazione clandestina e omicidio volontario, fatti che sono considerati reato anche nel nostro Stato (di asilo) e sono gravi, secondo i parametri della giurisprudenza europea (Corte Giustizia Europea, sent. 13.9.2018, c - 3369/17: la valutazione deve prendere in esame, per ciascun caso individuale, fatti precisi al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status richiesto rientri nella causa di esclusione; occorre tenere conto della tipologia e della durata della sanzione e se la maggior parte degli organi giurisdizionali considererebbe grave quella condotta).

I fatti risultano contestati come commessi prima del rilascio del permesso di soggiorno come rifugiato (anche se non pare emergere la richiesta di questo rilascio) e dotati di presupposti in presenza dei quali è previsto che il richiedente costituisca pericolo per la comunità.

Nel procedere a detta valutazione la Corte territoriale si è soffermata soltanto sulla circostanza che il cittadino straniero non era stato destinatario, per i fatti descritti, di sentenza irrevocabile e che, invece, questi era soltanto destinatario di Mae cautelare segnalando, soprattutto, come significativo che la procedura non aveva condotto alla consegna del cittadino straniero, come da sentenza della Corte d'appello chiamata a delibare, a mente della legge n. 69 del 2005 (v. p. 3 e ss. della motivazione del decreto impugnato).

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che il provvedimento questorile non aveva dato conto di fonti di prova a carico (testimoniale o riprese audio/video) indicative degli elementi indiziari posti a base dei Mae e che, in ogni caso, la

contestazione relativa al reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina appariva confusa nell'indicazione delle fonti di prova, rimarcando che, per entrambi i procedimenti, il richiedente asilo si era protestato innocente.

Tuttavia, deve rilevarsi che il ricorso evidenzia compiutamente che, secondo gli atti allegati, il rifiuto della consegna è derivato esclusivamente dalla mancata risposta alle richieste di rassicurazione inoltrate, dalla Corte territoriale italiana, alle Autorità elleniche (v. p. 6 e ss. della sentenza della Corte di appello) in relazione alle condizioni degli istituti di pena greci e, in particolare, di quello di destinazione del cittadino straniero e che, per tale esclusiva ragione, negata la consegna, si era disposta anche la revoca della misura cautelare, in base a un profilo non incidente sulla sussistenza della gravità indiziaria relativa ai reati contestati in via provvisoria. Né l'Autorità giudiziaria che ha negato la consegna si sarebbe dovuta soffermare sugli elementi indiziari a carico. Manca, peraltro, nella motivazione offerta dal provvedimento censurato, ogni riferimento alla gravità e la datazione dei fatti addebitati nel Mae del 1 dicembre 2025 (come descritti dalla sentenza in atti: v. p. 2 e ss. della sentenza), contenente a sua volta l'esecuzione di due Mae, uno dei quali per il reato di omicidio volontario, circostanza quest'ultima non esaminata compiutamente dalla Corte territoriale. Del resto, il Mae cautelare attesta l'esistenza di una decisione giudiziaria che ha ritenuto sussistenti e riferibili al nostro cittadino straniero gli illeciti contestati, sia pure in via provvisoria e dal punto di vista della gravità indiziaria. E rispetto a tale dato, la Corte territoriale finisce per soffermarsi su aspetti non decisivi (la mancata consegna per mancata trasmissione di notizie sulle condizioni degli istituti penitenziari ellenici, l'inesistenza di una sentenza di condanna, l'esposizione nel Mae di fatti in modo da non rendere chiara la diversa posizione tra organizzatori del traffico e migranti stessi) peraltro senza specificare alcunché sull'omicidio volontario, limitandosi a riferire della protesta di innocenza del cittadino straniero.

Né il riferimento al tema della concretezza e attualità del pericolo appare utile ai fini che interessano, trattandosi di tema che appare estraneo al tipo di trattenimento questorile adottato, in quanto previsto dalla richiamata lett. a) dell'art. 6, comma 2, cit.

2. Per le ragioni enunciate il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio (il trattenuto è stato già rimesso in libertà con revoca della misura in atto) con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il corso ulteriore e oscuramento dei dati sensibili perché imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Dispone trasmettersi la presente decisione. Si comunichi al Questore di Siena per quanto di competenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 14 aprile 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2026.